

Testi Magisteriali

Sul Ministro Straordinario della Comunione

Il 29 gennaio 1973 con l’Istruzione della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti **Immensæ Caritatis** venivano offerte al popolo di Dio alcune novità concernenti la Santissima Eucaristia: l’istituzione dei ministri straordinari della Santa Comunione; la facoltà ampliata di ricevere la Santa Comunione due volte nel medesimo giorno; la mitigazione delle norme del digiuno eucaristico a favore degli infermi e degli anziani; la pietà e il rispetto dovuti al Santissimo Sacramento quando il Pane eucaristico è deposito nelle mani del fedele.

Tra queste ci interessa in particolare l’istituzione dei ministri straordinari della Santa Comunione. Un aspetto particolare di questa grande novità è dato dal fatto che per la prima volta un ministero, seppur straordinario, veniva affidato anche alle donne. In tale documento sono precisati i motivi, le occasioni e gli ambiti di tale servizio per la distribuzione della Comunione durante la Santa Messa in chiesa e per portarla agli ammalati negli ospedali e nelle case.

Va inoltre precisato che l’aggettivo “straordinario” non indica tanto l’eccezionalità delle occasioni in cui esercitare tale ministero, ma la sua intrinseca diversità con i ministeri istituiti dell’**accolito** e **del lettore**. Questo ministero, infatti, oltre il fatto di essere destinato anche alle donne, è caratterizzato dalla durata nel tempo (non è per sempre) e dall’incardinazione in un determinato luogo (la parrocchia o unità pastorale, la diocesi, la comunità religiosa), sotto la diretta responsabilità dell’Ordinario (Vescovo o Superiore religioso) e del parroco. Con questa Istruzione è stata data facoltà agli Ordinari del luogo di scegliere, qualora lo ritengano opportuno, persone idonee come ministri straordinari della Comunione.

Dall’istituzione “*Immensæ Caritatis*”

525. L’Eucaristia, questo dono ineffabile, anzi il massimo di tutti i doni, lasciato da Cristo Signore alla Chiesa sua sposa come segno e testamento del suo immenso amore, è un mistero così grande, che esige una conoscenza sempre più approfondita e una partecipazione

sempre più viva alla sua sacramentale efficacia di salvezza. Per questo la Chiesa ha sentito il dovere pastorale di emanare, in più occasioni, norme e documenti sull'Eucaristia; documenti opportuni e norme assai indicate per ravvivare la devozione verso questo mistero, centro e fondamento del culto cristiano. Ai nostri tempi si avverte poi un'esigenza nuova: salva sempre la massima riverenza dovuta a un sacramento così grande, i fedeli vorrebbero che fosse facilitata la possibilità di accostarsi alla santa Comunione, per partecipare più abbondantemente ai frutti del sacrificio della Messa e consacrarsi con maggiore impegno e generosità al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dei fratelli. Ma perché i fedeli possano accostarsi senza difficoltà alla santa Comunione, è necessaria anzitutto una certa disponibilità di ministri che la distribuiscano.

527. Vi sono circostanze diverse nelle quali può mancare la disponibilità di un numero sufficiente di ministri per la distribuzione della santa Comunione:

– durante la Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli, o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;
 – fuori della Messa, ogni qualvolta è difficile, per la distanza, recare le sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte o quando il numero stesso dei malati, specialmente negli ospedali o nelle case di cura, esige la presenza di un certo numero di ministri. Perché dunque non restino privi dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da buone disposizioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno costituire dei ministri straordinari, che possano comunicare se stessi e gli altri fedeli, a queste determinate e precise condizioni:

529. I. Gli Ordinari del luogo hanno la facoltà di permettere che in singoli casi, o per un tempo determinato o, se proprio necessario, anche in modo permanente, una persona idonea, scelta espressamente come ministro straordinario, possa cibarsi direttamente del pane del cielo o distribuirlo agli altri fedeli e recarlo ai malati a domicilio, nei casi seguenti:

cambiando casa o diocesi il mandato scade (eventualmente va rinnovato); il mandato ricevuto per il servizio della Comunità Religiosa non è valido per le parrocchie. Per il servizio di MSC in parrocchia, la richiesta deve essere presentata dal parroco.

CEI, Dal Rito di Istituzione dei MSC

2004. Presentazione

1. *Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato.*

Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pastorale e liturgica, nella quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l'assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l'effusione dello Spirito e l'annuncio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione.

2. *La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l'Eucaristia. Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono della Parola e della Comunione eucaristica, se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e di fraternità, diventa chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo che ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri dolori.*

facoltà decade. Il mandato potrà essere nuovamente conferito, dopo aver frequentato un corso di formazione permanente e aver ricevuto il mandato in Cattedrale da parte dell' Arcivescovo, previa presentazione del parroco.

6. Prima del mandato, le persone indicate dai parroci seguiranno un **itinerario formativo** (5 incontri) per approfondire:

la dimensione ecclesiale del loro servizio;

la Parola di Dio nella vita cristiana;

la vita eucaristica: Eucaristia celebrata, adorata, portata, vissuta;

le caratteristiche e le norme del MSC.

La formazione continua nella propria Comunità e nelle proposte diocesane anche dopo aver ricevuto il mandato.

7. MSC non si limitano a portare la Comunione ad anziani e malati:

fanno loro compagnia, li aiutano in spirito di fraternità e amicizia;

animano momenti di preghiera per alimentare, in loro, fiducia e speranza;

manifestano attenzione a quanti li assistono (familiari, infermieri, assistenti, volontari, ...);

ricordano al parroco di visitarli periodicamente anche per celebrare con essi il Sacramento della Penitenza;

curano, con delicatezza e discrezione, la preparazione al Sacramento dell'Unzione degli Infermi ed eventualmente alla Confirmazione.

8. Nel loro servizio i MSC coltivano quegli atteggiamenti che rivelano fede e rispetto per il Mistero consegnato nelle loro mani:

portano l'Eucaristia **direttamente** dalla chiesa alla casa dei malati o anziani;

promuovono un **clima di preghiera** nell'ambiente in cui La recano, proclamano sempre la **Parola di Dio** (in genere il Vangelo del giorno) prima di distribuirla; riportano in chiesa il Pane Eucaristico avanzato.

9. Alle **Religiose e ai Religiosi** si ricorda che:

nelle Comunità piccole è bene che il mandato sia dato ad una/uno (su 5) e due (su 10 religiose/i) per il servizio di tutte/i; il mandato può avere validità annuale e poi cessare per lasciare spazio ad altri;

a) quando manchino il presbitero, il diacono e l'accolito;

b) se il presbitero, il diacono e l'accolito non possono distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché vecchi o malati;

c) se i fedeli desiderosi di fare la santa Comunione sono tanti da far prolungare in modo eccessivo la celebrazione della Messa o la distribuzione dell'Eucaristia fuori della Messa.

II. Gli stessi Ordinari del luogo possono permettere ai presbiteri in cura, d'anime di affidare, volta per volta, in caso di vera necessità, a una persona idonea l'incarico di distribuire la Comunione.

III. I predetti Ordinari del luogo possono delegare queste facoltà ai vescovi ausiliari, ai vicari episcopali e ai delegati episcopali.

IV. La persona idonea, di cui ai numeri I e II, verrà designata secondo quest'ordine preferenziale: un lettore, un alunno del Seminario maggiore, un religioso, una religiosa, un catechista, un fedele uomo o donna. L'ordine però potrebbe essere anche cambiato, qualora l'Ordinario del luogo, nella sua prudenza, lo ritenesse opportuno.

V. Negli oratori delle comunità religiose di entrambi i sessi, il compito di distribuire la santa Comunione, nei casi e nelle modalità di cui al n. I, può essere convenientemente affidato al Superiore non insignito di Ordine sacro o alla Superiora o ai rispettivi vicari.

VI. È bene che tanto la persona idonea espressamente designata dall'Ordinario del luogo per distribuire la santa Comunione, quanto la persona di cui al n. II, autorizzata da un sacerdote che ne abbia la facoltà, ricevano, se il tempo lo consente, il rispettivo mandato, secondo il rito allegato a questa Istruzione. Quanto al modo di distribuire la Comunione, si regolino secondo le norme liturgiche.

Poiché queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità, i presbiteri si ricordino che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta e specialmente di recapitare ai malati

531. Il fedele designato come ministro straordinario della santa Comunione, deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita cristiana e condotta morale. Si sforzi di essere all'altezza di questo grande ufficio, coltivi la pietà eucaristica e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il santissimo Sacramento dell'altare. Non si faccia mai cadere la scelta su persone la cui designazione possa essere motivo di stupore per i fedeli.

Istruzione su alcune questioni circa la COLLABORAZIONE DEI FEDELI LAICI AL MINISTERO DEI SACERDOTI (1997).

Il documento si sofferma a riflettere sulla validità dell'apostolato dei fedeli laici nella missione evangelizzatrice della chiesa, la quale come madre e maestra chiama tutti suoi figli a rispondere a quella vocazione di Comunione suscitata dallo Spirito santo con la presenza di doni, carismi e ministeri. In essa i fedeli laici corroborati di sacramenti dell'iniziazione cristiana (battesimo, cresima ed eucaristia) cooperano all'edificazione della stessa, attraverso il servizio di evangelizzazione e santificazione e sono chiamati a prestarlo in collaborazione al ministero dei presbiteri i quali in forza dell'Ordine sacro sono chiamati a pascere il gregge di Cristo. Con essa i fedeli laici, di entrambi i sessi, hanno innumerevoli occasioni di rendersi attivi, con la coerente testimonianza di vita personale, familiare e sociale, con l'annuncio e la condivisione del vangelo di Cristo in ogni ambiente e con l'impegno di enucleare, difendere e rettamente applicare i principi cristiani nella situazione attuale. In particolare, i Pastori sono esortati a « riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel Battesimo e nella Cresima, nonché per molti di loro, nel Matrimonio ». E' un'esortazione a valorizzare ciascuno la propria vocazione in obbedienza però alla diversità che va sempre rispettata, come avviene per il corpo umano, in cui tutte le membra sebbene diversificate e ben compaginate fra di loro conservano, senza confusione la propria peculiarità. L'unico Sacerdozio di Cristo rivive nella Chiesa attraverso il sacerdozio comune dei fedeli e quello

*1. Il Ministero Straordinario della Comunione, istituito nel 1973 con il documento *Immensae Charitatis*, nasce dalla coscienza che l'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana.*

La presenza di ammalati, anziani e persone impediti a partecipare direttamente alla celebrazione, esige improrogabili risposte di carità. Questi fratelli vanno aiutati in tanti modi e anche a loro va data la possibilità di scoprire l'importanza di unirsi, non solo spiritualmente, ma anche sacramentalmente, alla Comunità che celebra l'Eucaristia nel Giorno del Signore.

2. Per permettere agli infermi, agli anziani ed eventualmente coloro che li assistono, di partecipare all'Eucaristia, il parroco individua persone idonee (maturità umana, vita cristiana, sensibilità e apertura agli altri, capacità, ...) ed entro il mese di novembre le presenta al Vescovo affinché ricevano il mandato di Ministri Straordinari della Comunione. L'età minima per ricevere il mandato è 18 anni, il limite massimo per esercitarlo è 75 anni.

3. MSC, mandati dal parroco, in collaborazione con la Caritas Parrocchiale e chi si occupa dei sofferenti, hanno cura soprattutto di portare la Comunione Eucaristica tutte le domeniche. È consigliabile che ciascun MSC non abbia più di 3 persone da visitare.

Se non ci sono Presbiteri, Diaconi, Accoliti, possono aiutare il parroco a distribuire l'Eucaristia nelle grandi assemblee o quando lui fosse assente o impedito.

Partecipano attivamente alla vita eucaristica della Comunità. Se necessario e richiesto: espongono il Sacramento; ripongono il Santissimo, evitando qualsiasi gesto simile alla "benedizione". Non è compito dei MSC portare in processione il Santissimo Sacramento.

4. I MSC svolgono il servizio nell'ambito della propria Parrocchia (o Istituto Religioso), in stretto rapporto con il parroco.

Non lo svolgeranno in altre Parrocchie o Istituti, se non autorizzati dall'Ufficio Liturgico Diocesano. Ciò vale anche per chi opera in associazioni, gruppi, movimenti.

Eventuali anziani o malati vanno indicati al parroco affinché vada a trovarli e invii i MSC.

5. Dopo 3 anni consecutivi di ministero il Parroco può richiedere un altro rinnovo triennale per un massimo di sei anni. Dopo sei anni la

avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso *ad actum* da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.

[156.] Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell'Eucaristia» o «ministro speciale dell'Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.

[157.] Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.

[158.] Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.

[159.] Non è in nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare all'amministrazione dell'Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.

[160.] Il Vescovo diocesano riesaminerà la prassi degli ultimi anni in materia e la correggerà secondo opportunità o la determini con maggior chiarezza. Se per effettiva necessità tali ministri straordinari vengono deputati in maniera estesa, occorre che il Vescovo diocesano pubbli le norme particolari, con cui, tenendo presente la tradizione della Chiesa, stabilisca delle direttive a norma del diritto in merito all'esercizio di questo compito.

Orientamenti Pastorali Diocesani

“gerarchico” o ministeriale dei Ministri ordinati. Essi « quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo » (LG 10). “La differenza essenziale tra il sacerdozio comune ed il sacerdozio ministeriale non si trova, dunque, nel sacerdozio di Cristo, il quale resta sempre unico e indivisibile, e neanche nella santità alla quale tutti i fedeli sono chiamati: « Il sacerdozio ministeriale, infatti, non significa di per sé un maggior grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli; ma, attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il popolo di Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito ». Nell'edificazione della Chiesa, Corpo di Cristo, vige la diversità di membra e di funzioni, ma uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cf 1 Cor 12, 1-11). Nel sottolineare la specificità delle due modalità di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo il documento si sofferma altresì su alcuni comportamenti sbagliati da correggere ed evitare per non generare confusione.

All'art. 8 si descrive il ministero straordinario della Comunione:

I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti della pastorale con i sacri ministri perché “il dono ineffabile dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità”. Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione.

§ 1. La disciplina canonica sul ministro straordinario della sacra Comunione deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare confusione. Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono, mentre sono ministri straordinari sia l'accolito istituito, sia il fedele a ciò depu-

tato a norma del can. 230 § 3. Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione eucaristica, ad actum vel ad tempus, o in modo stabile, adoperando per questo l'apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed imprevisti l'autorizzazione può essere concessa ad actum dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.

§ 2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti. Può svolgere altresí il medesimo incarico anche quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari. Tale incarico è suppletivo e straordinario e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione. Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi, invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio: - il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti; - associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S. Messa crismale del Giovedí Santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione. - l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di "numerosa partecipazione".

Da: "Redemptionis Sacramentum"

La presente istruzione fu scritta da S. Giovanni Paolo II il 17 aprile del 2003. In essa vengono richiamati i principi fondamentali della dottrina sulla eucaristia che "si pone al centro della vita ecclesiale" (n°3), "essa unisce il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato" (n° 8). "Essa è quanto di più prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammino nella storia" (n° 9). Fa notare, allo stesso tempo, che dopo il Concilio Vaticano II, degli elementi positivi e negativi si sono sviluppati nella celebrazione del culto (n° 10) e che gli abusi sono stati un motivo di sofferenza per molti. Considera dunque suo dovere lanciare un "caldo appello perché, nella Celebrazione eucaristica, le norme liturgiche siano osservate con grande fedeltà" (n° 52). Nel capitolo VII alcuni numeri sono stati dedicati al MSC:

[146.] Il sacerdozio ministeriale non può essere in nessun modo sostituito. Se, infatti, in una comunità manca il Sacerdote, essa è priva dell'esercizio della funzione sacramentale di Cristo, Capo e Pastore, che appartiene all'essenza stessa della vita della comunità. Infatti, «il ministro, che può celebrare *in persona Christi* il sacramento dell'Eucaristia, è solo il Sacerdote validamente ordinato».

1. Il ministro straordinario della sacra Comunione

[154.] Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare *in persona Christi* il sacramento dell'Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato». Perciò il nome di «ministro dell'Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.

[155.] Oltre ai ministri ordinari c'è l'accollito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto, allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, *ad actum o ad tempus*, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la